



4703

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, che dispone che “per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’articolo 10, che stabilisce che le strutture di missione operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, decadono, ove non confermate, decorsi 30 giorni dal giuramento del nuovo Governo;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2014, “*Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e, in particolare, l’articolo 12, concernente le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche del mare e l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM);

VISTO, altresì, il comma 11 del predetto articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022, il quale prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2022, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2022, con il quale al predetto Ministro è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

RITENUTO di provvedere all'istituzione di un'apposita struttura di missione, che fornisca il necessario supporto tecnico e organizzativo al Comitato interministeriale per le politiche del mare, anche con riferimento alla predisposizione del Piano del mare;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione della Struttura di missione per le politiche del mare)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, una struttura di missione denominata "*Struttura di missione per le politiche del mare*", di seguito Struttura.

2. La Struttura opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 2

(Compiti)

1. La Struttura assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato interministeriale per le politiche del mare, ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 con riferimento alla organizzazione dei lavori del Comitato e di eventuali commissioni e gruppi di lavoro creati al suo interno. La Struttura supporta altresì il



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare con riferimento alla predisposizione del Piano del mare di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, e ad ogni altra attività inerente alla delega in materia di coordinamento delle politiche del mare.

Art. 3 *(Composizione)*

1. Alla Struttura è preposto un Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione dotati di professionalità specifica per l'incarico da svolgere.

2. Oltre al Coordinatore, alla Struttura è assegnato un contingente di personale così composto:

a) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, scelti tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione;

b) non più di quindici unità di personale non dirigenziale, appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dei ministeri o delle altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, che, previo accordo, mantengono a proprio carico l'onere del trattamento economico fondamentale.

3. Ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, la Struttura si avvale altresì di un contingente massimo di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata professionalità nelle materie di competenza della Struttura.

Art. 4 *(Trattamento economico)*

1. Al Coordinatore della Struttura di cui all'articolo 3, comma 1, è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprensivo in misura non superiore a quello dei dirigenti generali preposti a Ufficio autonomo, senza fare riferimento al trattamento economico massimo.

2. Ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello dei dirigenti di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per i dirigenti di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Agli esperti di cui all'articolo 3, comma 3, spettano compensi omnicomprensivi nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 350.000,00 annui lordi, e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a euro 50.000,00.

Art. 5 (Oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 16 DIC. 2022

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dott. Alfredo Mantovano